

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 778-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione marittima
tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio,
firmato a Abidjan il 25 ottobre 1979

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

(V. Stampato Camera n. 1111)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 giugno 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo in oggetto è diviso in due parti: nel primo titolo sono contenute le norme riguardanti le navi ed i marittimi (nazionalità delle navi, documenti di bordo, sosta nei porti, semplificazione delle formalità, avarie, documenti di identità del personale, diritti di transito e di soggiorno dei marittimi, azioni giudiziarie contro un membro dell'equipaggio).

La seconda parte tratta in modo dettagliato la procedura per lo svolgimento del traffico marittimo tra i due paesi — che viene ripartito in base alla formula 40/40/20 rispetto al valore del nolo e al volume dei carichi — nonché i metodi per la fissazione dei tassi di nolo.

Un Comitato paritetico marittimo, composto da rappresentanti designati dalle Am-

ministrazioni competenti dei due Paesi, tratterà questioni di comune interesse in materia di trasporti marittimi.

Tale accordo è pienamente in linea con i nostri impegni in sede OCSE e con la posizione assunta da parte italiana in sede di Codice di condotta delle Conferenze marittime dell'UNCTAD che sancisce il principio della libera circolazione, della concorrenza libera e leale e del divieto di trattamenti preferenziali nel settore marittimo.

Anche per questo motivo, la Commissione affari esteri, unanime, raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

ORLANDO *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio, firmato ad Abidjan il 25 ottobre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 19 dell'accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.